

## INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

### 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Le società emittenti utilizzano diffusamente informazioni finanziarie (ovvero “non GAAP measures”) che non sono immediatamente riconducibili ai bilanci assoggettati a revisione. Questi indicatori alternativi di performance possono derivare dai bilanci ufficiali revisionati od essere generati da altre fonti informative<sup>1</sup>.

I suddetti indicatori alternativi di performance (*non GAAP measures*) sono, generalmente, presentati nella relazione sulla gestione degli amministratori. A seguito delle modifiche all’art. 2409-ter del codice civile introdotte dal D. Lgs. 32/2007 ed all’articolo 156 comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la relazione del revisore deve fornire un esplicito giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Si rammenta che il 26 febbraio 2009 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il Principio di Revisione n. 001 “Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”.

Il presente documento ha l’obiettivo di definire le linee guida per il revisore ai fini dello svolgimento della revisione contabile completa finalizzata all’espressione di un giudizio sul bilancio d’esercizio e/o consolidato, nonché all’espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, per gli aspetti connessi alla presentazione di eventuali *non GAAP measures* nel contesto della comunicazione periodica riguardante il bilancio oggetto di revisione contabile.

Il Documento di ricerca n. 105 è da considerarsi superato.

### 2. INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI E FONTI DI RIFERIMENTO

#### 2.a. La Raccomandazione del CESR

Nell’ottobre 2005 il CESR ha pubblicato la Raccomandazione CESR/05-178b sugli indicatori alternativi di performance.

Obiettivo della Raccomandazione è quello di assicurare che l’utilizzo di indicatori alternativi di performance non risulti fuorviante per gli investitori. La Raccomandazione si applica agli indicatori di performance finanziarie di società quotate ed ha come scopo quello di fornire agli investitori informazioni chiare e non ambigue sulle performance finanziarie stesse.

La Raccomandazione non si applica ai prospetti informativi pubblicati in accordo con la legislazione UE.

<sup>1</sup> Raccomandazione CESR par. 8 – “An alternative measure is any measure other than a defined measure considering that [...] the defined measures are those included in audited financial statements in view of providing a true and fair view”.

***Definizione degli indicatori alternativi di performance***

La Raccomandazione del CESR definisce gli indicatori alternativi di performance come ogni indicatore diverso da un indicatore definito.

Indicatore definito è ogni indicatore definito dai principi contabili di riferimento<sup>2</sup>.

***Raccomandazioni per la presentazione degli indicatori alternativi di performance***

La Raccomandazione del CESR evidenzia che l'emittente che decide di presentare degli indicatori alternativi di performance dovrebbe tener conto dei seguenti punti:

***i) Rispetto dei principi IFRS per la predisposizione dei bilanci***

In accordo con il Framework dello IAS ci sono quattro caratteristiche qualitative che rendono le informazioni fornite nel bilancio utili per l'utilizzatore: comprensibilità, rilevanza, attendibilità e comparabilità<sup>3</sup>. Il CESR ritiene che gli emittenti dovrebbero sempre seguire questi principi nella preparazione e presentazione delle informazioni finanziarie inclusa la preparazione degli indicatori alternativi di performance<sup>4</sup>.

***ii) Definire gli indicatori alternativi di performance***

Gli emittenti dovrebbero definire la terminologia utilizzata e le basi di calcolo adottate. Questo è particolarmente importante se la prassi di mercato non è omogenea in merito al contenuto e significato dell'indicatore.

Quando applicabile, l'informativa sulle basi di calcolo dovrebbe includere informazioni sulle ipotesi e le assunzioni utilizzate.

Ove rilevante, gli investitori dovrebbero essere opportunamente informati che gli indicatori alternativi di performance non sono definiti dai principi contabili applicati al bilancio assoggettato a revisione, e potrebbero mancare di alcuni dei requisiti definiti dai principi contabili di riferimento relativamente al riconoscimento, alla misurazione ed alla presentazione.

Al fine di evitare messaggi fuorvianti, gli indicatori alternativi di performance dovrebbero essere definiti con un glossario comprensibile che rende comprensibili le loro basi di preparazione.

***iii) Presentare gli indicatori alternativi di performance in aggiunta agli indicatori definiti e spiegare le differenze***

Ove possibile, gli emittenti dovrebbero presentare gli indicatori alternativi di performance solo unitamente agli indicatori definiti<sup>5</sup>. Inoltre, gli emittenti dovrebbero illustrare le differenze tra i suddetti indicatori tramite, per esempio, la presentazione di una riconciliazione dei valori.

Questo principio è di essenziale rilevanza per gli indicatori alternativi di performance simili agli indicatori definiti.

<sup>2</sup> Raccomandazione CESR par. 12 – “La presente raccomandazione è stata predisposta focalizzandosi sulle società che predispongono il proprio bilancio in accordo ai principi contabili IFRS; è peraltro valida anche nel caso di bilanci predisposti in accordo con i principi contabili locali

<sup>3</sup> IAS Framework par. 24-42

<sup>4</sup> Raccomandazione CESR par. 21 – “Il CESR ritiene che questi principi andrebbero considerati anche dagli emittenti che seguono i principi contabili di uno Stato Membro od i principi contabili di un paese terzo considerati equivalenti.”

<sup>5</sup> Si veda ad esempio quanto previsto nel caso dei Comunicati Stampa al successivo par. 4.

iv) *Fornire valori comparativi*

Se l'emittente decide di presentare indicatori alternativi di performance dovrebbe fornire anche i valori comparativi per gli altri periodi/esercizi.

I periodi/esercizi per i quali vengono presentati gli indicatori alternativi di performance sono analoghi a quelli per i quali vengono presentati i bilanci assoggettati a revisione.

v) *Presentare gli indicatori alternativi di performance coerentemente nel tempo*

La definizione degli indicatori alternativi di performance dovrebbe essere mantenuta costante nel tempo. In casi eccezionali, ove l'emittente decidesse di modificare i suoi indicatori alternativi di performance, tale modifica dovrebbe essere illustrata dettagliatamente, indicandone l'effetto sui dati comparativi.

vi) *Prevalenza della presentazione degli indicatori definiti rispetto agli indicatori alternativi di performance*

Per evitare che gli investitori vengano fuorviati, gli emittenti dovrebbero evidenziare gli indicatori definiti con maggior rilievo rispetto agli indicatori alternativi di performance, desunti dai bilanci revisionati, che sono simili agli indicatori definiti ma non ne hanno in effetti le caratteristiche.

In altri casi, gli indicatori definiti e gli indicatori alternativi dovranno essere presentati in funzione della loro utilità nel rappresentare le performance della società, considerando che gli indicatori alternativi non dovrebbero beneficiare di maggior rilevanza.

vii) *Illustrare le ragioni della presentazione di indicatori alternativi di performance ed il loro utilizzo all'interno dell'impresa*

Generalmente gli emittenti motivano la presentazione degli indicatori alternativi di performance agli investitori in quanto questi sono utilizzati internamente per misurare e controllare la redditività, la performance e la posizione finanziaria dell'impresa.

Il CESR si attende che gli emittenti forniscano una spiegazione in merito all'uso interno degli indicatori alternativi.

## 2.b. La Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006

La Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006<sup>6</sup> richiede agli emittenti di fornire nelle **note illustrative** informazioni riguardanti: le operazioni con parti correlate; eventi ed operazioni significative non ricorrenti; posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali; la posizione finanziaria netta<sup>7</sup>.

Per quanto riguarda la **Relazione sulla gestione** la Comunicazione richiede:

- nel caso in cui l'impresa predispone, oltre agli schemi di bilancio previsti dalla legge<sup>8</sup>, anche distinti schemi riclassificati, una chiara ed esaustiva descrizione dei criteri adottati nella loro predisposizione, in linea con quanto indicato nella Raccomandazione del CESR in materia di indicatori alternativi di performance;
- la descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel corso del periodo contabile di riferimento nonché degli effetti prodotti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- informazioni circa le misure alternative dei risultati aziendali in conformità a quanto indicato nella Raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di performance.

<sup>6</sup> Oggetto: Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del TUF – Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

<sup>7</sup> "Nelle note illustrative deve essere indicato l'ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l'indicazione delle posizioni di debito e credito verso parti correlate".

<sup>8</sup> Per gli emittenti operanti in settori non regolamentati da intendersi come "oltre agli schemi di bilancio revisionati".

Con riferimento in particolare alla posizione finanziaria netta questa è da considerarsi come un indicatore alternativo di performance, non vi è infatti una definizione del calcolo della stessa nell'ambito degli IFRS o dei principi contabili italiani. E' quindi necessario fornire indicazioni sulla modalità di determinazione della stessa, considerando altresì che gli IAS 32 e IAS 39 non forniscono indicazioni specifiche per la distinzione di crediti e debiti fra commerciali e finanziari.

E' inoltre necessario fornire l'informativa prevista dalla Raccomandazione CESR in tema di indicatori alternativi di performance, con evidenza della descrizione dei criteri adottati nella predisposizione dell'indicatore in oggetto e della riconciliazione con gli schemi di bilancio previsti dai principi contabili di riferimento.

Ai fini della definizione della posizione finanziaria netta la Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 fa rinvio a quanto indicato sull'argomento nella Raccomandazione del CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi"<sup>9</sup>.

### 3. L'APPROCCIO DI REVISIONE

#### 3.a. Aspetti generali

La predetta raccomandazione del CESR afferma che gli emittenti dovrebbero illustrare nelle note se gli indicatori alternativi di performance sono stati assoggettati a revisione separatamente dal bilancio (*separate auditors' review*) e, in tal caso, la natura e l'estensione di tale revisione ed i risultati raggiunti.

Si evidenzia peraltro che nell'attuale contesto normativo non si prospetta la possibilità di fornire alcun tipo di *assurance* sugli indicatori alternativi di performance<sup>10</sup>.

La Comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 prevede, come già evidenziato, un esplicito richiamo alla Raccomandazione del CESR sia in presenza di schemi di bilancio riclassificati che, più in generale, con riferimento alla presentazione di indicatori alternativi di performance.

Si ritiene quindi che, nel caso di presentazione di indicatori alternativi di performance, l'emittente si debba attenere alle raccomandazioni per la presentazione degli indicatori alternativi di performance di cui al precedente paragrafo 2.b..

<sup>9</sup> CESR/05-054b - Nel capitolo II, paragrafo 3.2 "Fondi propri e indebitamento" viene evidenziato che "gli emittenti dovrebbero fornire informazioni dell'indebitamento netto a breve, a medio, e a lungo termine:

- A. Cassa
- B. Altre disponibilità liquide (dettagli).....
- C. Titoli detenuti per la negoziazione....
- D. Liquidità (A) + (B) + (C).....**
- E. Crediti finanziari correnti .....**
- F. Debiti bancari correnti.....
- G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente ....
- H. Altri debiti finanziari correnti....
- I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)....**
- J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) .....**
- K. Debiti bancari non correnti.....
- L. Obbligazioni emesse.....
- M. Altri debiti non correnti .....
- N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M).....**
- O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)....."**

<sup>10</sup> Il revisore potrebbe essere chiamato a svolgere le cc.dd. "agreed upon procedures", le cui conclusioni, in accordo al principio di revisione internazionale ISRS 4400 - *Engagements to perform agreed-upon procedures*, non sono distribuibili a terzi.

Conseguentemente, il revisore dovrà accertare che tutti gli indicatori alternativi di performance che l'emittente decide di presentare siano collocati, in considerazione della loro natura, al di fuori del bilancio<sup>11</sup> (ad esempio nella relazione sulla gestione). Fanno eccezione quegli indicatori che la normativa locale richiede di inserire specificamente all'interno del bilancio come, ad esempio, la posizione finanziaria netta, che la Comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 chiede di inserire nelle note illustrative.

### **3.b. I riflessi sull'attività di revisione**

Nel caso in cui gli indicatori alternativi di performance sono presentati come parte del bilancio in accordo con la specifica normativa CONSOB<sup>12</sup>, il giudizio espresso sul bilancio si riferisce anche agli indicatori alternativi, che devono quindi essere oggetto di revisione come tutta l'informativa presentata. Come ricordato in precedenza, la presentazione all'interno del bilancio deve considerarsi un'eccezione. Pertanto, la presentazione di indicatori alternativi di performance all'interno del bilancio dovrà limitarsi agli indicatori espressamente richiesti da CONSOB.

Nel caso invece di presentazione degli indicatori alternativi di performance nella relazione sulla gestione è applicabile il principio di revisione n. 001 – Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, che statuisce le procedure necessarie ai fini del giudizio di coerenza tra la relazione sulla gestione ed il bilancio<sup>13</sup> e disciplina le modalità di espressione del giudizio di coerenza. Si ricorda che in base a detto principio di revisione, le non GAAP measures sono classificate fra le cc.dd. Informazioni Finanziarie - dati, importi e commenti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (o del Gruppo), estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile o riconducibili, attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti, al bilancio stesso.

Le procedure di verifica descritte nei precedenti punti 3.a e 3.b sono documentate nelle carte di lavoro predisposte ai fini della revisione contabile del bilancio<sup>14</sup>. Gli effetti sul giudizio di coerenza ed i riflessi conseguenti sulla relazione di revisione sono disciplinati dal PR 001.

## **4. I COMUNICATI STAMPA EMESSI IN OCCASIONE DELLE RENDICONTAZIONI CONTABILI PERIODICHE**

La Comunicazione CONSOB n. DEM/6064291 del 28 luglio 2006<sup>15</sup> richiede che i dati pubblicati nei comunicati stampa diffusi in occasione dell'approvazione delle rendicontazioni contabili periodiche siano agevolmente riconducibili a quelli contenuti negli schemi di bilancio e nella relazione semestrale.

Nella redazione dei comunicati stampa si dovrà tenere conto di quanto indicato nella Raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di performance.

Ai comunicati stampa devono essere allegati gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, previsti dalla vigente normativa. Alternativamente agli schemi di legge, qualora la relazione sulla gestione contenga schemi riclassificati di conto economico e stato patrimoniale completi e sufficientemente analitici, le società potranno allegare detti prospetti.

<sup>11</sup> Costituito, in accordo con IAS 1 par. 8, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative.

<sup>12</sup> Comunicazione CONSOB n. dem/6064293 del 28 luglio 2006.

<sup>13</sup> Cfr. paragrafi 8 e 9 del PR 001.

<sup>14</sup> Cfr. par. 21 del PR 001.

<sup>15</sup> Oggetto: Chiarimenti in relazione ai comunicati stampa emessi in occasione dell'approvazione di rendicontazioni contabili periodiche.

In ogni caso, l'emittente dovrà precisare, con riguardo agli schemi di bilancio previsti dalla legge, che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione e, con riguardo agli schemi riclassificati, che si tratta di dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione.

In generale, il revisore non è chiamato ad esprimersi in via diretta sulle informazioni comunicate al mercato con strumenti diversi dal bilancio oggetto di revisione contabile né si ravvisa una sua responsabilità indiretta sulla correttezza dei dati contenuti nei comunicati stampa.

Si rappresenta inoltre che, qualora dopo l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo societario competente, la società incaricata della revisione esprima sul bilancio stesso un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, l'emittente dovrà dare immediata comunicazione al mercato della predetta circostanza, con le modalità e nei termini di cui all'art. 66 del Regolamento Emittenti.

GIUGNO 2009

*"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."*